



Federimpreseitalia

Circolare LAVORO

15/03/2017

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.

Sommario

NEWS	2
1.1 Premio di 800 euro per nascita o adozione di un minore	2
1.2 Permessi e congedi per unioni civili e convivenze di fatto	2
1.3 Stabili gli assegni di maternità e per nucleo familiare numeroso	4
1.4 Chiarimenti per nuovo modello OT24	4
1.5 INL e INPS Protocollo d'intesa su vigilanza ispettiva	4
1.6 Istruzioni per incentivo occupazione Giovani	5
1.7 Call center: comunicazione al Ministero del Lavoro	7
1.8 Istruzioni per incentivo occupazione SUD	7
1.9 Cabotaggio: comunicazione preventiva di distacco transnazionale	9
1.10 Flussi 2017 per Extracomunitari	9
1.11 Call center: format e modelli	11
1.12 Infografica Anpal su DID on line	13
1.13 Per prolungamento della CIGS domanda entro il 20 aprile	14
1.14 Reinserimento lavorativo INAIL	14
1.15 Comunicazione dei voucher con nuovi indirizzi di posta	15
1.16 Nuova proroga per i bandi F1xO	16
1.17 Rivalutazione assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni	17
1.18 Concetto e requisiti di unità produttiva	17
1.19 Forza aziendale in Uniemens	18
1.20 Retribuzioni convenzionali per lavoratori in paesi ExtraUE	19
1.21 Conguaglio fiscale INPS	20
1.22 Decreto flussi 2017	19
1.23 Chiarimenti sulla sospensione delle ritenute Irpef a seguito del sisma	22
1.24 Previdenza: periodi esteri inferiori all'anno	22
1.25 Quarto elenco di variazione agricoltori	23
1.26 Videosorveglianza e GPS: nuovi modelli per le istanze di autorizzazione	24
1.27 Presentazione tardiva dell'istanza per l'assegno di solidarietà del FIS	24
1.28 Iscritte a Gestione separata ed autonome Maternità su sospensioni per sisma	25
ADEMPIMENTI E SCADENZE	26
01 aprile 2017	26
10 aprile 2017	27
GUIDA PRATICA	27

NEWS

1.1 Premio di 800 euro per nascita o adozione di un minore

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro.

Tale premio non concorre alla formazione del reddito complessivo e va corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Con circolare del 27 febbraio 2017, l'Istituto ha, quindi, fornito le istruzioni in merito sottolineando che il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane);
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Domanda

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del SSN, attestante la data presunta del parto.

In caso di adozione/o affidamento preadottivo occorre allegare alla domanda il provvedimento giudiziario o indicare gli elementi che consentano all'INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l'Amministrazione che lo detiene.

La circolare INPS n. 39 del 27 febbraio 2017, specifica che le istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche saranno fornite con successivo messaggio.

1.2 Permessi e congedi per unioni civili e convivenze di fatto

A seguito della Legge n.76/2016, che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 relativa alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992, l'INPS ha emanato una circolare con

cui ha analizzato gli effetti prodotti sulla fruizione, ai fini dell'assistenza a portatori di handicap in condizione di gravità, di:

- permessi mensili retribuiti;
- congedi straordinari retribuiti.

Permessi ex lege n. 104/1992

I tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il disabile grave possono adesso essere fruiti:

- dalla parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso che presti assistenza all'altra parte;
- dal convivente di fatto che presti assistenza all'altro convivente.

Tuttavia, si sottolinea che tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità.

Congedo straordinario

Il congedo straordinario biennale retribuito ex art. 42, commi 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001, può adesso essere fruito in ordine da:

- il "coniuge convivente" / la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
- uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente" / la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" ed i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;



- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Domanda

Per il momento – sottolinea la circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017 - gli uniti civilmente, per beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario, ed i conviventi di fatto, per beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92, possono presentare la domanda all’INPS, in modalità cartacea utilizzando i modelli SR08 ed

SR64, inviandola tramite PEC o con mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).

1.3 Stabili gli assegni di maternità e per nucleo familiare numeroso

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2017, ha reso noto che, così come accaduto nell’anno 2016, restano fermi anche per l’anno 2017 la misura ed i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015.

1.4 Chiarimenti per nuovo modello OT24

L’INAIL ha fornito chiarimenti in merito alle istanze OT24 2017, riferite alla compilazione della domanda e, con riferimento alla selezione di interventi delle Sezioni A e B, ha precisato che le aziende devono compilare un’unica domanda OT24 che può riferirsi:

- a tutte le Pat, nel caso di selezione di interventi generali, Sezioni A, B e D;
- a singole Pat nel caso degli interventi delle Sezioni C e E.

L’istanza, quindi, può riguardare anche una sola Pat dell’azienda se gli interventi ricompresi nelle sezioni C e/o E sono stati attuati nell’anno 2016 su un’unica Pat.

Sezioni A e B



La sezione “A” interessa gli interventi relativi ai Sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro e la procedura online del nuovo modello OT24 2017, non consente la selezione delle Pat ma, in automatico, le considera nella loro totalità, diversamente dalla versione online del modello OT24 2016.

Con riferimento agli interventi relativi alla Responsabilità sociale, sezione “B” del modello OT24 2017, la nota INAIL prot. n. 4131 del 24 febbraio 2017 ribadisce che, ai fini del raggiungimento del punteggio 100, le aziende dovranno selezionare interventi unicamente nell’ambito della sezione in questione.

1.5 INL e INPS Protocollo d’intesa su vigilanza ispettiva

In data 21 febbraio 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INPS hanno siglato un protocollo d’intesa che disciplina la loro collaborazione istituzionale finalizzata ad un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza ispettiva in materia di contribuzione obbligatoria.

Verbale di accertamento ispettivo

Allo scopo di salvaguardare la continuità dell’azione di vigilanza, i verbali e gli ulteriori atti di accertamento ispettivo in materia di contribuzione obbligatoria saranno predisposti in modo che risulti la titolarità giuridica ai fini dell’adozione dell’atto in capo all’INL, con separata evidenza del logo dell’INPS.

Tali atti di accertamento saranno fatti propri e notificati dall’INPS, nella sua veste di titolare del relativo diritto di credito, operando altresì l’interruzione della decorrenza dei termini prescizionali di legge.

Altri accertamenti

Dal canto suo, l’INL si impegna ad effettuare i necessari accertamenti, derivanti da verifiche amministrative, funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto, previo invio di richieste di accertamento alle sedi territoriali dell’Ispettorato, con evidenziati gli eventuali profili di criticità.

Per le richieste che rivestono particolare urgenza, l’INPS potrà assegnare direttamente l’accertamento a propri ispettori provvedendo, contestualmente, ad informare la sede territoriale dell’INL.

Dal protocollo d’intesa del 21 febbraio 2017 si evince, altresì, che per quanto concerne gli accertamenti tecnici e particolari fenomeni evasivi caratterizzati da importanti profili di criticità sia di natura economica che penale (es. Rapporti Fittizi, TFR), l’INPS potrà attivare, anche con

carattere di urgenza, l'Ispettorato che procederà mediante l'intervento di gruppi ispettivi dedicati.

1.6 Istruzioni per incentivo occupazione Giovani

L'incentivo occupazione Giovani può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano nell'intero territorio nazionale - senza esservi tenuti ed a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori - giovani disoccupati NEET di età compresa tra i 16 e 29 anni che si registrano al "Programma Garanzia Giovani".

Incentivo

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, comprese le proroghe;
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari - per i rapporti a tempo determinato - ad euro 335,83, mentre per i rapporti a tempo indeterminato la soglia massima di incentivo conguagliabile è pari ad euro 671,66.

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento - per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo - la misura di euro 11,04 per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 per i rapporti a tempo indeterminato.

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell'anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 4.030,00 per i rapporti a termine e ad euro 8.060,00 per i rapporti a tempo indeterminato.

L'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'INAIL;



- del contributo dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.”;
- del contributo dovuto ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, di solidarietà residuale e di integrazione salariale, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento.

Domanda

Per accedere all’incentivo i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione, utilizzando il modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it, che sarà disponibile entro il 16 marzo 2017 seguendo il percorso “accedi ai servizi”, “altre tipologie di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Seguirà la procedura descritta nella circolare.

Definizione istanza

Anche l’incentivo occupazione Giovani, come quello spettante per le assunzioni effettuate nel Sud Italia, sarà autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Tuttavia è prevista un’unica elaborazione cumulativa posticipata per le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del citato modulo telematico.

Come sottolineato dalla circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, solo le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

1.7 Call center: comunicazione al Ministero del Lavoro

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto, tra le altre cose, anche alcuni obblighi di comunicazione a carico delle attività di call center.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le nuove disposizioni non possono più ritenersi limitate alle sole aziende che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di call center, in quanto l’ambito di applicazione soggettivo è riferibile all’operatore economico, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, che svolge attività di call center utilizzando numerazioni

telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell'attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività.

Per quanto concerne, in particolare l'obbligo di effettuare apposita comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché all'Ispettorato Nazionale del Lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività, indicando i lavoratori coinvolti, è stato specificato che sarà disponibile, a partire dal 28 marzo 2017, sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro un modello telematico.

Fino a tale data, le comunicazioni possono essere effettuate compilando una tabella in formato excel contenente tutte le informazioni che dal 28 marzo potranno essere comunicate con il modello telematico ed inviandola all'indirizzo deloc_callcenter@lavoro.gov.it.

Come specificato dalla nota del Ministero del Lavoro, prot. n. 1328 dell'1 marzo 2017, il modello permetterà anche di adempiere agli obblighi relativi alle delocalizzazioni avvenute antecedentemente all'1 gennaio 2017.

1.8 Istruzioni per incentivo occupazione SUD

L'INPS ha fornito le tanto attese istruzioni per la fruizione dell'Incentivo occupazione sud finalizzato a favorire l'occupazione nelle Regioni "meno sviluppate" o "in transizione" e precisamente per le assunzioni effettuate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, a patto che la prestazione lavorativa si svolga in tale Regioni ed indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Incentivo

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Come chiarisce l'Istituto, la contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell'anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.



L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli).

Apprendistato

Per quanto concerne il contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro.

Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

Domanda

Il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, utilizzando il modulo di istanza on-line "B.SUD", disponibile entro il 16 marzo 2017 all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

Il modulo sarà reperibile seguendo il percorso "accedi ai servizi", "altre tipologie di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Seguirà la procedura descritta nella circolare.

Definizione istanze

L'incentivo sarà autorizzato dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

Poiché l'incentivo spetta per le assunzioni effettuate dall'1 gennaio 2017, specifica la circolare INPS n. 41 dell'1 marzo 2017 che solo le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico - pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Per le istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa varrà il criterio generale dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta.



1.9 Cabotaggio: comunicazione preventiva di distacco transnazionale

Ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. n. 136/2016, l'impresa che distacca lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni e tali obblighi valgono anche per le operazioni di cabotaggio.

Dall'1 marzo 2017 la comunicazione preventiva di distacco per le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri dovrà essere fatta utilizzando il Modello di comunicazione UNI _CAB _UE all'interno della piattaforma Distacco UE predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, già operativa per l'adempimento degli obblighi comunicazionali da effettuarsi negli altri settori tramite il Modello UNI_Distacco_UE, e non più mediante l'invio del modello cartaceo all'indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.

Tuttavia, fino al 7 marzo 2017 si riterranno in ogni caso valide le comunicazioni preventive relative a distacchi decorrenti dal 1° marzo, inoltrate attraverso la citata e-mail.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 1670 del 28 febbraio 2017 ha fatto presente che l'azienda straniera distaccante prima di effettuare la prima trasmissione della suddetta comunicazione, dovrà registrarsi a Cliclavoro inserendo i propri dati identificativi e con le credenziali dovrà poi:

- accedere al box "Azienda" – visualizzabile dopo aver selezionato Profilo utente – presente nell'area riservata;
- cliccare su "Aggiungi" e procedere alla registrazione dell'azienda (non dovrà essere inserito il codice fiscale, ma selezionare la spunta "Non sono in possesso di P.IVA." e compilare il campo "Codice identificativo").

1.10 Flussi 2017 per Extracomunitari

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 645 del 20 febbraio 2017 ha comunicato che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M del 13 febbraio

2017, recante la programmazione transitoria dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per il corrente anno.

Tale DPCM individua per il 2017 n. 30.850 quote complessive, così ripartite:

13.850 unità per lavoratori subordinati non stagionali ed autonomi;
17.000 unità per lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, di cui 2.000 ingressi riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.

Nello specifico, le 13850 unità di cui al punto 1) sono così suddivise:

- 500 quote per cittadini che abbiano completato la formazione all'estero;
- 100 quote per lavoratori di origine italiana, anche autonomi;
- 5.750 quote per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno per lavoro stagionale, 4.000 per studio, tirocinio e/o formazione, 500 per lungo soggiornanti UE;
- 100 quote per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno per lungo soggiornanti UE e 500 per studio, tirocinio e/o formazione;
- 2.400 quote per ingressi per lavoro autonomo, gestiti direttamente dal MAECI.

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato la circolare n. 902 dell'8 marzo 2017 che fornisce le istruzioni sulle modalità di presentazione delle istanze e sulla modulistica.

Lavoro non stagionale

L'applicativo per la precompilazione dei moduli per lavoro non stagionale ed autonomo sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 14 marzo 2017.

Le istanze potranno essere trasmesse dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2017.

Lavoro stagionale

Specifica la circolare congiunta n. 902/2017 che l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per lavoro stagionale sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 21 marzo 2017.

Le istanze potranno essere trasmesse soltanto dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2017.

1.11 Call center: format e modelli

Il MiSE informa gli operatori economici call center della disponibilità, sul sito all'indirizzo <http://callcenter.mise.gov.it>, del format digitale per la procedura di comunicazione telematica delle numerazioni messe a disposizione del pubblico per i servizi di call center localizzati o che si intendono localizzare in un Paese non membro dell'Unione europea.

L'avviso in argomento, del 2 marzo 2017, indica che per il mese di marzo 2017 il passaggio alla modalità telematica tramite il sito <http://callcenter.mise.gov.it/>, che necessita di registrazione nell'ambito della stessa applicazione web per ottenere le credenziali tramite posta elettronica, avrà un carattere sperimentale.

Sempre l'avviso consiglia una maggiore attenzione agli adempimenti di comunicazione adoperando prioritariamente l'applicazione web sopra menzionata, dal momento che l'errore più comune degli operatori nell'invio della modulistica è quello relativo all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota informativa del 28 febbraio 2017 ha reso disponibili sul proprio sito n. 2 modelli da utilizzare rispettivamente:

- ai sensi dell'art. 24-bis, comma 2, lett. c), da parte degli operatori economici che intendono localizzare l'attività di call center in Paesi terzi in tempi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina ovvero dall'1 gennaio 2017;
- ai sensi dell'art. 24-bis, comma 3, per gli operatori che abbiano localizzato l'attività di call center in Paesi terzi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, ovvero fino al 31 dicembre 2016;

che dovranno essere inviati all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.

Inoltre, la nota informativa ha chiarito che, nel rispetto del principio di semplificazione non dovranno formare oggetto di comunicazione al Garante e di successivo aggiornamento, le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate nell'attività delocalizzata di call center.

Nel caso di specie le aziende potranno assolvere a tali obblighi, anche nei confronti del Garante, con la comunicazione delle informazioni previste dalla legge al Ministero dello sviluppo economico seguita da attestazione al Garante dell'avvenuto adempimento..

1.12 Infografica Anpal su DID on line

Sul portale dell'Anpal è disponibile l'infografica sulla DID Online che illustra il meccanismo per effettuare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro telematicamente.

Un utile tutorial aiuta l'utente che viene così guidato.

Si rammenta che la Dichiarazione di Immediata Disponibilità certifica che una persona è in stato di disoccupazione e può usufruire dei servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro, stipulando il Patto di Servizio al Centro per l'Impiego e può farla:

- chi è senza lavoro e non percepisce sostegni al reddito;
- chi è senza lavoro e percepisce sostegni al reddito;
- il lavoratore dipendente che abbia ricevuto una comunicazione di licenziamento.

La procedura cambia a seconda che si faccia la DID con il Pin INPS o meno.

DID con Pin Inps

L'utente deve presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro registrandosi al portale nazionale Anpal, inserendo username e password e selezionando nell'area riservata "dichiarazione di immediata disponibilità".

A questo punto lo stesso dovrà autenticarsi tramite il Pin INPS ed inserire le informazioni richieste circa le esperienze professionali e lavorative, utili anche al calcolo dell'indice di profilazione quantitativo.

La procedura si conclude con la prenotazione dell'appuntamento presso il Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.

DID senza Pin Inps

Qualora l'utente non sia in possesso del Pin INPS è prevista una procedura semplificata per dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro: l'utente deve registrarsi sul portale Anpal, inserire username e password e dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro, che viene acquisita con riserva.

Al momento del primo contatto con il Centro per l'Impiego, l'utente sarà invitato a confermare lo stato di disoccupazione ed a convalidare l'autenticazione, munito di un documento d'identità.

Come specificato anche nell'infografica, una volta effettuato questo riconoscimento, lo stato di disoccupazione decorrerà dalla data della DID sul portale nazionale.

1.13 Per prolungamento della CIGS domanda entro il 20 aprile

Il D.I. n. 98189 del 29 dicembre 2016, relativo ai criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 148/2015, nonché criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, D.L. n. 510/1996, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017

Pertanto la domanda di autorizzazione all'ulteriore periodo di CIGS va presentata telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, utilizzando il modulo "ModuloIstanzaProlungamentoCIGS", reperibile nell'area "modulistica" del sito ministeriale (www.lavoro.gov.it) entro il 20 aprile prossimo al seguente indirizzo PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it.

Le domande saranno istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'invio, che dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PEC.

Come si evince dal D.I. n. n. 98189 del 29 dicembre 2016, entro la medesima data va presentata anche la domanda di reiterazione della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione utilizzando la modulistica indicata nella pagina internet www.lavoro.gov.it (percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà – Tipo A), all'indirizzo: sgravicds@pec.lavoro.gov.it, con indicazione del codice pratica relativo all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line.

Anche in questo caso, le istanze verranno istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'inoltro effettuato esclusivamente tramite PEC.

1.14 Reinserimento lavorativo INAIL

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL, con delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, ha integrato le Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo, prevedendo nelle more del perfezionamento delle relazioni dell'Istituto con ANPAL, che:

- il datore di lavoro – che intenda assumere un disabile in conseguenza di infortunio sul lavoro o di tecnopatìa, con riconosciuti danni permanenti, che sia alla ricerca di occupazione o che sia iscritto nelle liste del c.d. collocamento obbligatorio – possa

richiedere all'INAIL di avviare il percorso di definizione del Progetto di Reinserimento Lavorativo Personalizzato ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli accomodamenti ragionevoli;

- la formalizzazione da parte dello stesso datore di lavoro di voler assumere, anche con decorrenza temporale differita, il disabile da lavoro sia condizione vincolante;
- il rimborso degli oneri necessari per la realizzazione degli interventi, sia effettuato da parte dell'INAIL solo dopo l'assunzione del lavoratore.

La delibera prevede, altresì che i progetti di reinserimento individualizzato delle persone con disabilità da lavoro - mirati sia alla conservazione del posto di lavoro, sia all'inserimento in una nuova occupazione - siano monitorati per verificarne i risultati.

1.15 Comunicazione dei voucher con nuovi indirizzi di posta

Dal 7 marzo 2017 sono operative le nuove caselle di posta elettronica dedicate alla comunicazione dei Voucher per una loro maggiore tracciabilità.

Il Ministero del Lavoro, con comunicato del 7 marzo ha dato notizia che, per il momento i vecchi indirizzi resteranno validi fino al 30 aprile 2017 e compiranno in automatico il reindirizzamento ai nuovi.

Dall'1 maggio i vecchi indirizzi saranno definitivamente disattivati.

Inoltre, ricorda il Ministero nel suo comunicato, a seguito dell'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato modificato anche l'ambito operativo di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro.

Gli uffici territoriali interessati dalla modifica sono: ITL Asti-Alessandria, ITL Campobasso-Isernia, ITL Como-Lecco, ITL Ferrara-Rovigo, ITL Livorno-Pisa, ITL Parma-Reggio Emilia, ITL Perugia, ITL Potenza-Matera, ITL Prato-Pistoia, ITL Ravenna-Forlì Cesena, ITL Sondrio, ITL Terni-Rieti e ITL Udine-Pordenone, ed i loro nuovi indirizzi per la gestione voucher sono i seguenti:

- Voucher.Asti-Alessandria@ispettorato.gov.it
- Voucher.Campobasso-Isernia@ispettorato.gov.it
- Voucher.Como-Lecco@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Ferrara-Rovigo@ispettorato.gov.it;



- Voucher.Livorno-Pisa@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Parma-ReggioEmilia@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Perugia@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Potenza-Matera@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Prato-Pistoia@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Ravenna-Ferli-Cesena@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Sondrio@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Terni-Rieti@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Udine-Pordenone@ispettorato.gov.it.

1.16 Nuova proroga per i bandi FlxO

Sono stati nuovamente prorogati al 31 marzo 2017 i bandi di FlxO per l'assunzione con contratto di apprendistato di giovani tra i 16 e i 29 anni e l'inserimento in azienda di almeno 100 dottori di ricerca.

Nello specifico, il primo avviso prevede la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca oppure al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di tecnico superiore (ITS);
- Laurea triennale
- Laurea magistrale;
- Laurea magistrale a ciclo unico;
- Master universitario I° e II° livello;
- Diploma di specializzazione;
- Diploma di perfezionamento;
- Dottorato di ricerca.

Nel caso di specie le imprese interessate riceveranno 6 mila euro per ogni assunto a tempo pieno e 4 mila per ogni assunto a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali.

Il secondo avviso, invece, prevede l'erogazione di contributi alle aziende che inseriscono in organico ricercatori di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.

I datori di lavoro, in questo caso, riceveranno 8 mila euro per ogni contratto a tempo pieno (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più eventuali 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.

1.17 Rivalutazione assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni

La variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per l'anno 2017 è risultata pari a - 0,1%.

Poiché, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero, così come già accaduto per il 2016, anche per l'anno 2017 restano fermi la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità concessi dai Comuni.

Assegno per il nucleo familiare

Ad ogni modo, la circolare INPS n. 55 dell'8 marzo 2017, ha ricordato che l'importo dell'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2017 è pari, nella misura intera, a Euro 141,30.

Per il medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tener presente è pari a Euro 8.555,99.

Assegno di maternità

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel corso del 2017 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45.

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente nel caso di specie, è pari a Euro 16.954,95.

1.18 Concetto e requisiti di unità produttiva

Con circolare n. 56 dell'8 marzo 2017 l'INPS ha fornito chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica delle attività non censite dall'Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva.

Ha fornito, inoltre, precisazioni in merito alla classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie.

Unità produttiva

Premesso che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive, l'Istituto ha ribadito che l'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un'organizzazione autonoma.

A modifica della circolare n. 139/2016, è stato precisato che con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

Con l'autocertificazione dell'idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Inoltre, specifica la circolare n. 56/2017, l'unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

In caso di cantieri edilizi e affini, è stato, infine, ribadito che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva.

1.19 Forza aziendale in Uniemens

L'INPS con messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017 ha ricordato che nell'elemento obbligatorio <ForzaAziendale> dell'UniEmens deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Non vanno, invece, indicati i lavoratori autonomi, compresi i lavoratori autonomi dello spettacolo ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti.



Per quanto concerne il settore marittimo, sono da escludere dall'elemento obbligatorio <ForzaAziendale> l'armatore ed il proprietario-armatore imbarcati sulla nave dai medesimi

gestita, denunciati con <Tipo contribuzione> 73 i quali, invece, vanno indicati nell'elemento obbligatorio <NumLavoratori> che indica il numero lavoratori occupati.

Percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito

Sempre ai fini della compilazione dall'elemento <ForzaAziendale>, l'INPS sottolinea che i soggetti percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito, erogato dai Fondi di solidarietà, sono da escludere.

Vanno, inoltre, esclusi dall'elemento <ForzaAziendale> anche i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter 1, della Legge n. 92/2012 i quali non vanno indicati neanche nell'elemento obbligatorio <NumLavoratori> riferito al numero lavoratori occupati.

Lavoratori intermittenti

Il messaggio INPS n. 1092/2017 si sofferma, infine, sulle modalità di computo dei lavoratori intermittenti, come disciplinate dall'art. 18 del Testo Unico sui contratti.

Sull'argomento l'Istituto rinvia alle modalità di compilazione delle denunce mensili fornite con circolare n. 17/2006.

1.20 Retribuzioni convenzionali per lavoratori in paesi ExtraUE

Il premio assicurativo per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale si calcola sulla base di retribuzioni convenzionali e per l'anno in corso tali retribuzioni sono state fissate con Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2016.

L'INAIL ricorda in proposito che:

- le suddette retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale;
- sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali per le quali, nel caso di specie, il premio assicurativo dovuto è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'Istituto.

Sottolinea, inoltre, la circolare INAIL n. 12 del 9 marzo 2017, che le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

1.21 Conguaglio fiscale INPS

Con il messaggio n.1075 dell'8 marzo 2017, l'INPS ha illustrato le attività riguardanti:

- l'elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno;
- il rilascio delle CUS/2017;
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CUO/2017;
- le successive rettifiche delle Certificazioni fiscali trasmesse;
- la variazione delle detrazioni d'imposta per l'anno 2016;
- il conguaglio del contributo di solidarietà 2016.

Conguaglio fiscale

L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, ha comunicato di aver determinato, per mezzo della piattaforma fiscale, il conguaglio fiscale di fine anno.

Le operazioni di conguaglio fiscale 2016 sulle prestazioni pensionistiche erogate sono state attuate secondo le seguenti modalità:

- per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 € e con debiti superiori a 100 €, è stato applicato automaticamente il debito d'imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all'effettivo saldo;
- per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 € e per quelli di importo inferiore a 18.000 €, ma con debito inferiore a 100 €, il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d'imposta qualora, nonostante l'azzeramento della prestazione del mese di marzo sia risultato un residuo debito, quest'ultimo verrà trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.

Certificazioni Uniche Sintetiche 2017

L'Istituto ha comunicato di aver reso disponibili, nella consueta modalità telematica, già a partire dal 28 febbraio 2017 le Certificazioni Uniche Sintetiche 2017 di tutti i sostituiti.



Trasmissione telematica all'Agencia delle Entrate delle Certificazioni Uniche Ordinarie 2017

Entro il 7 marzo l'INPS ha trasmesso all'Agencia delle Entrate il flusso telematico delle Certificazioni Uniche Ordinarie, ai fini della predisposizione, entro il 15 aprile, della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 - Redditi persone fisiche).

Conguaglio contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà pari a:

- 6%, per la parte eccedente l'importo complessivo annuo lordo di 14 volte il trattamento minimo INPS e fino a 20 volte tale trattamento minimo;
- 12%, per la parte eccedente l'importo complessivo annuo lordo di 20 volte il trattamento minimo INPS e fino a 30 volte tale trattamento minimo;
- 18%, per la parte eccedente l'importo complessivo annuo lordo di 30 volte il trattamento minimo INPS;

applicato a preventivo sulle prestazioni erogate dall'Istituto nel 2016 tramite informazioni disponibili al Casellario, è stato rielaborato a consuntivo in occasione della CU 2017, per cui le risultanze a credito ed a debito verranno applicate in unica soluzione sui ratei di pensione in pagamento a partire dal mese di aprile.

1.22 Decreto flussi 2017

E' in "Gazzetta Ufficiale" n. 60, del 13 marzo 2017, il DPCM 13 febbraio 2017, relativo alla "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2017", che ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Lavoro non stagionale

Si rammenta che l'applicativo per la precompilazione dei moduli per lavoro non stagionale ed autonomo sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 14 marzo 2017.

Le istanze potranno, invece, essere trasmesse dalle ore 9,00 del 20 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

Lavoro stagionale

L'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per lavoro stagionale sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 21 marzo 2017.

Poiché il DPCM 13 febbraio 2017 è stato pubblicato in data 13 marzo 2017, le istanze potranno essere trasmesse dalle ore 9,00 del 28 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

1.23 Chiarimenti sulla sospensione delle ritenute Irpef a seguito del sisma

L'INPS, con messaggio n. 1093 del 9 marzo 2017, facendo seguito al messaggio n. 767 del 21 febbraio 2017, ha chiarito che tra le ritenute oggetto della sospensione a seguito del sisma, rientrano:

- le ritenute relative alle operazioni di conguaglio fiscale 2016, qualora lo stesso comporti un debito per il dipendente o per il pensionato e qualora siano le retribuzioni o le pensioni di gennaio e febbraio 2017 a subirne l'esito;
- le addizionali regionali e comunali a saldo 2016 e in acconto 2017 per il rapporto di complementarietà e di dipendenza che è proprio dell'addizionale rispetto al tributo principale cui si aggiunge.

Inoltre, l'Istituto ha ribadito che per le istanze relative ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto è necessario – affinché siano considerate valide e siano acquisite nelle procedure di sospensione fiscale - che le stesse contengano la duplice dichiarazione:

- di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei Comuni in questione;
- di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l'inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell'azienda.

1.24 Previdenza: periodi esteri inferiori all'anno

Il Regolamento CE n. 883/2004 prevede che l'istituzione competente alla quale viene richiesta la prestazione, non deve concederla se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata non raggiungono un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto è acquisito in virtù di tale legislazione.



Quindi i periodi di assicurazione inferiori ad un anno compiuti in uno Stato che applica i regolamenti comunitari, devono essere presi in considerazione da parte dell'istituzione o delle istituzioni degli altri Stati membri presso i quali l'interessato può far valere almeno un anno di assicurazione, sempreché siano soddisfatti i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa nazionale.

Tali periodi devono essere presi in considerazione sia per accertare il raggiungimento del diritto a pensione in virtù della legislazione applicata da dette istituzioni, che per il calcolo della misura della prestazione.

Premesso ciò, l'INPS, con messaggio n. 1059 del 7 marzo 2017, ha precisato che i periodi assicurativi esteri inferiori all'anno devono essere presi in considerazione per la determinazione dell'importo pensionistico italiano, sia nel caso in cui il requisito contributivo per il diritto a pensione risulti perfezionato con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri, sia nel caso in cui il requisito contributivo per il diritto a pensione risulti perfezionato in base ai soli periodi assicurativi italiani.

Tuttavia tali periodi esteri possono essere presi in considerazione per incrementare la misura della pensione italiana, solo se, in base alla legislazione applicata dallo Stato in cui sono stati maturati, non abbiano dato luogo ad alcuna prestazione pensionistica.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

Il messaggio specifica, inoltre, che i periodi esteri, indipendentemente dalla loro durata e, quindi, anche se inferiori all'anno, possono essere utilizzati ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi richiesti ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006.

Il diritto alla prestazione in regime di totalizzazione potrà essere accertato anche con la totalizzazione dei periodi esteri, solo se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in Italia (anche sommando più gestioni tra quelle previste dal medesimo decreto) non sia inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

1.25 Quarto elenco di variazione agricoltori

Si comunica che sul portale INPS è data notizia della pubblicazione, ai sensi dell'art. 38, comma 6, Legge 6 luglio 2011, n. 111, del quarto elenco di variazione 2016 dei lavoratori agricoli.

L'elenco sarà visualizzabile fino al 25 marzo 2017 al seguente indirizzo:

<https://servizi2.inps.it/servizi/ElenchiAnnualiOTD/Default.aspx>.

1.26 Videosorveglianza e GPS: nuovi modelli per le istanze di autorizzazione

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, i datori di lavoro possono utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori solo se vi sono esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Tali impianti e strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le RSA/RSU.

Qualora in azienda non vi siano RSA/RSU o non si riesca a trovare l'accordo, gli impianti e gli strumenti in questione possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Stante quanto sopra sul sito dell'Ispettorato Nazionale del lavoro sono stati pubblicati, nella sezione "Modulistica", i nuovi modelli da utilizzare per l'istanza all'ITL o all'INL di autorizzazione:

- all'installazione di impianti audiovisivi - (mod. INL 17);
- all'installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali (mod. INL 23);
- all'installazione di impianti di videosorveglianza (mod. INL 24);
- oltre alla Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (mod. INL 25).

1.27 Presentazione tardiva dell'istanza per l'assegno di solidarietà del FIS

Le istanze di accesso all'assegno di solidarietà garantite dal Fondo di Integrazione Salariale vanno presentate telematicamente all'INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell'accordo collettivo aziendale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

I suddetti termini non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria.



L'INPS ha, quindi, chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro in merito alla presentazione tardiva dell'istanza.

A seguito della risposta ministeriale, l'Istituto ha quindi reso noto che, nel caso di specie, si può applicare la regola generale secondo la quale l'assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda.

Per il Ministero del Lavoro, infatti, quest'ultimo termine costituisce il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell'attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Quindi, il messaggio INPS n. 1133 del 13 marzo 2017 specifica che non saranno indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta fino al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.

1.28 Iscritte a Gestione separata ed autonome Maternità su sospensioni per sisma

In merito alle richieste di indennità di maternità e paternità a favore degli iscritti alla Gestione Separata e delle lavoratrici e lavoratori autonomi a seguito del sisma che ha interessato Lazio Marche Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, l'INPS ha ricordato che, in generale nel caso di specie, in assenza di regolarità contributiva, la tutela della maternità/paternità non può essere riconosciuta al richiedente.

Tuttavia, considerata l'eccezionalità della situazione, l'Istituto ha deciso di liquidare le relative

indennità ed effettuare successivamente il controllo della regolarità contributiva al termine del periodo di sospensione.

Il messaggio INPS n. 1114 del 10 marzo 2017 specifica che, solo qualora, al termine del citato periodo di sospensione, i soggetti beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità non dovessero provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, le strutture INPS territorialmente competenti recupereranno gli importi indebitamente erogati.



ADEMPIMENTI E SCADENZE

01 aprile 2017

- Abolizione scatti di anzianità *Soggetti:* Miniere industria
- Assistenza sanitaria integrativa - aumento contributi a carico del datore di lavoro.
Soggetti: Igiene ambientale - aziende private
- Tranche mensile Una Tantum (dal 01/04/2016 al 01/12/2017, compresa tredicesima) *Soggetti:* Tessili - Pmi - Tessili vari Torcitori Filatura serica
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Penne spazzole e pennelli - pmi
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Giocattoli - PMI
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Calzature - P.m.i.
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Occhiali - Pmi
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Pelli e cuoio - Pmi
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Tessili - Pmi
- Erogazione Elemento di garanzia retributiva *Soggetti:* Telecomunicazioni
- Elemento di garanzia retributiva *Soggetti:* Autorimesse




Federimpreseitalia

Circolare LAVORO

- Elemento di garanzia retributiva *Soggetti:* Videofonografici
- Elemento garanzia retributiva *Soggetti:* Grafica Editoria Industria
- Pagamento elemento garanzia retributiva *Soggetti:* Carta Industria
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Laterizi - Pmi Confimi
- Pagamento Elemento di garanzia retributiva. *Soggetti:* Enti culturali
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Laterizi - Industria
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Agricoltura contoterzisti
- Decorrenza nuovi minimi retributivi *Soggetti:* Agenzie marittime

10 aprile 2017

- Versamento contributi Fondo M. Negri *Soggetti:* Aziende di commercio, spedizione e trasporto
- Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC) *Soggetti:* Aziende di commercio, spedizione e trasporto
- Versamento trimestrale contributi al Fondo A. Pastore *Soggetti:* Aziende di commercio, spedizione e trasporto
- Contributi lavoratori domestici *Soggetti:* Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari



GUIDA PRATICA

Incentivi occupazione giovani e Sud per l'esonero contributivo

L'Incentivo **Occupazione Giovani** spetta ai datori di lavoro per l'assunzione, tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, su tutto il territorio nazionale – eccezion fatta per la Provincia Autonoma di Bolzano – di giovani Neet (disoccupati che non frequentano una scuola, né un corso di formazione o di aggiornamento professionale) di età compresa tra i 16 ed i 29 anni iscritti a Garanzia Giovani.

L'Incentivo **Occupazione Sud** spetta ai datori di lavoro per l'assunzione, tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, di disoccupati (soggetti privi di impiego che dichiarino,



telematicamente, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego) per lo svolgimento di prestazioni lavorative in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise o Sardegna.

Interessati

Gli incentivi **spettano**:

- a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori;
- per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Gli incentivi **non spettano** nel caso in cui l'assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale e nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.

Procedura e fruizione

Per fruire degli incentivi sulla contribuzione previdenziale a suo carico, il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps, utilizzando il **modulo di istanza on-line "OCC.GIOV." o "B.SUD"** (disponibili all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell'Inps), una domanda preliminare di ammissione all'incentivo.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'Inps, il datore di lavoro dovrà:

- se ancora non lo ha fatto, assumere il giovane;
- comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto.

L'incentivo sarà autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fruito mediante **conguaglio/compensazione** operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG per gli operai agricoli).

Vanno fruiti, a pena di decadenza, entro il termine del **28 febbraio 2019**.

Incentivo Occupazione giovani

Tipologia dei contratti ammessi all'Incentivo Occupazione giovani:

- assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi;
- assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato;
- rapporti di apprendistato professionalizzante (c.d. di 2° tipo);
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'effettiva fruizione del beneficio.

In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

L'incentivo Occupazione Giovani è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 4.030,00 euro su base annua (riferita al periodo di paga mensile è pari ad euro 335,83) per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua (riferita al periodo di paga mensile è pari ad euro 671,66) per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Incentivo Occupazione Sud

Tipologia contratti ammessi all'Incentivo Occupazione Sud:



- assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; rapporti di apprendistato professionalizzante;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Con riferimento alla **trasformazione** in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi, non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione ex art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 367/2016; per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro ex art. 2, comma 3, decreto direttoriale n. 367/2016.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

L'incentivo Occupazione Sud è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua (riferita al periodo di paga mensile è pari a euro 671,66) per ogni lavoratore assunto.

Norme e prassi

Inps circolare n. 40 del 28 febbraio 2017 – Occupazione giovani

Inps circolare n. 41 del 1° marzo 2017 - Occupazione Sud

Ministero del Lavoro decreto direttoriale n. 367/2016